



# Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

*Avamprogetto*

## Modifica del [data]

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del [data],<sup>1</sup>  
decreta:*

I

La legge federale del 20 marzo 1981<sup>2</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

### *Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> Sono considerati infortuni non professionali anche le ricadute e i postumi tardivi correlati a un infortunio (art. 4 LPGA) non assicurato secondo la LAINF e verificatosi prima del raggiungimento del 25° anno di età. Il capoverso 2 non è applicabile. Sono effettuate solo le prestazioni assicurative di cui all'articolo 16 capoverso 2<sup>bis</sup>.

### *Art. 16 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> L'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera anche nei casi di cui all'articolo 8 capoverso 3. Il diritto nasce con l'inizio dell'incapacità lavorativa o quando la perdita di guadagno dovuta all'incapacità lavorativa non è più compensata dal datore di lavoro o da un'assicurazione. Si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa o con la morte dell'assicurato, ma al più tardi dopo 720 giorni.

### *Art. 97 cpv. 1 lett. b<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA<sup>3</sup>:

<sup>1</sup> FF 20XX ...

<sup>2</sup> RS 832.20

<sup>3</sup> RS 830.1

b<sup>ter</sup>. agli organi incaricati di applicare la LAMal<sup>4</sup>, al fine di ottenere le informazioni necessarie per decidere in merito ai casi di cui all'articolo 8 capoverso 3.

*Titolo dopo l'articolo 115a*

## **Titolo undicesimo: Disposizioni finali**

### **Capitolo 1: Esecuzione**

*Art. 115b*

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

*Titolo prima dell'articolo 116*

### **Capitolo 1a: Abrogazione e modificazione di disposizioni legali**

*Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.xxxx*

<sup>1</sup> In caso di ricadute e postumi tardivi verificatisi prima dell'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, ma che comportano un'incapacità lavorativa solo dopo la sua entrata in vigore, l'assicurato ha diritto all'indennità giornaliera di cui all'articolo 16 capoverso 2<sup>bis</sup>.

<sup>2</sup> Se l'incapacità lavorativa è iniziata prima dell'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, il diritto all'indennità giornaliera di cui all'articolo 16 capoverso 2<sup>bis</sup> nasce con l'entrata in vigore della modifica e si estingue 720 giorni dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa.

II

La legge federale del 18 marzo 1994<sup>5</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 84a cpv. 1 lett. b<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal<sup>6</sup> o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA<sup>7</sup>:

b<sup>ter</sup>. agli organi incaricati di applicare la LAINF<sup>8</sup>, qualora i dati siano necessari per decidere in merito ai casi di cui all'articolo 8 capoverso 3 LAINF.

4 RS 832.10

5 RS 832.10

6 RS 832.12

7 RS 830.1

8 RS 832.20

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.